

COLLANA DELLA RIVISTA DI DIRITTO ROMANO
SAGGI

SCRIPTA EXTRAVAGANTIA

STUDI IN RICORDO
DI
FERDINANDO ZUCCOTTI

A cura di Iole Fagnoli



— Edizioni Universitarie di Lettere Economia Diritto —

ISBN 978-88-5513-130-8 - ISSN 2499-6491 - <https://doi.org/10.7359/1247-2024-studi-zuccotti>

Copyright 2024

LED Edizioni Universitarie di Lettere Economia Diritto

Via Cervignano 4 - 20137 Milano

Catalogo: www.lededizioni.com

I diritti di riproduzione, memorizzazione e archiviazione elettronica, pubblicazione con qualsiasi mezzo analogico o digitale (comprese le copie fotostatiche, i supporti digitali e l'inserimento in banche dati) e i diritti di traduzione e di adattamento totale o parziale sono riservati per tutti i paesi.

Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume o fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941 n. 633.

Le fotocopie effettuate per finalità di carattere professionale, economico o commerciale o comunque per uso diverso da quello personale possono essere effettuate a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da CLEARedi, Centro Licenze e Autorizzazioni per le Riproduzioni Editoriali, Corso di Porta Romana 108, 20122 Milano
e-mail autorizzazioni@clearedi.org - sito web www.clearedi.org

I costi di pubblicazione di questo volume sono stati sostenuti da:

Romanistisches Institut Universität Bern

Fondi di dotazione

Dipartimento di Diritto Privato e Storia del Diritto - Università degli Studi di Milano

Fondi di ricerca Saverio Masuelli

Dipartimento di Giurisprudenza - Università degli Studi di Torino

Gianfranco Mozzali

Claudio Felisari

Elena Babanicas

Flora Maria Piccinini

Donatella e Guia Busdraghi

Stampa: Litogi

Sommario

<i>Iole Fagnoli</i> Ferdinando Zuccotti o della stravaganza del diritto	11
<i>Saverio Masuelli (a cura di)</i> Pubblicazioni di Ferdinando Zuccotti	25
<i>Francesco Arcaria</i> Il <i>praetor</i> nel terzo libro del <i>De omnibus tribunalibus</i> di Ulpiano	33
<i>Pierfrancesco Arces</i> L'archetipo delle <i>Istituzioni</i> di Gaio è dunque solo vana immaginazione?	49
<i>Stefano Barbati</i> La ' <i>vetus atque usitata exceptio</i> ' – ' <i>cuius pecuniae dies fuisset</i> ' – di Cic. <i>De orat.</i> 1.168: un rimedio a disposizione dell'attore per evitare la <i>pluris petitio tempore</i> nel processo <i>per legis actiones</i>	67
<i>Mariagrazia Bianchini</i> A proposito di <i>manumissio a non domino</i>	101
<i>Maria Luisa Biccari</i> Minime riflessioni sulla servitù a margine di alcuni testi plauziani	109
<i>Pierangelo Buongiorno</i> Aspetti della repressione del falso a Roma tra tarda repubblica e primo principato	123
<i>Piera Capone</i> Profili della conflittualità fra vicini in una <i>controversia</i> di Seneca il Vecchio	145
<i>Valeria Carro</i> Gli usi civici tra passato e presente: un patrimonio di valori antichi	167

<i>Cosimo Cascione</i> Pretori nelle XII Tavole?	185
<i>Luca Castellani</i> Diritto commerciale uniforme e circolazione dei modelli giuridici: realtà e sfide	191
<i>Luca Ceglia</i> L'interpretazione di D. 18.1.65 (Iavol. 11 epist.): un'ipotesi di censura sabiniana	201
<i>Giovanna Coppola Bisazza</i> La funzione attribuita alla cultura umanistica e tecnica tra Teodosio II e Giustiniano	233
<i>Martino Emanuele Cozzi</i> «Una tesi un poco eterodossa». L'usucapione nel pensiero di Ferdinando Zuccotti	249
<i>Salvatore Antonio Cristaldi</i> <i>Manumissio</i> del minore di trent'anni e acquisto della condizione di <i>servus Caesaris</i>	265
<i>Matteo De Bernardi</i> Sulle lezioni del prof. Franco Pastori alla Statale di Milano	281
<i>Elio Doverè</i> Il <i>furor</i> eversivo degli eutichiani e il rimedio normativo	297
<i>Francesco Fasolino</i> Il diritto in funzione dell'uomo: riflessioni minime sullo studio della storia del diritto	317
<i>Riccardo Fercia</i> Trebazio e il comodato di <i>pondera iniqua</i>	323
<i>Monica Ferrari</i> Una famiglia ai margini dell'Impero: diritto e vita quotidiana nei Papiri Eufratensi	343
<i>Thomas Finkenauer</i> <i>Religio iudicis vel praetoris</i>	363
<i>Lorenzo Franchini</i> Caratteri e metodi della prima giurisprudenza laica: sintesi e pensieri sparsi	393

<i>Aleksander Grebieniow</i> Tracce di patti successori nell'editto di Giustiniano ' <i>De Armeniorum successione</i> ' del 535	425
<i>Giovanni Gulina</i> Un istituto sopravvissuto a se stesso. Riflessioni sulla <i>noxae deditio</i>	441
<i>Francesca Lamberti</i> <i>Isenatus consulta</i> Persiciano, Claudiano e Calvisiano in tema di matrimoni tra "anziani"	469
<i>Paola Lambrini</i> La proprietà delle terre nell'arcaico ordinamento romano alla luce di Dionigi di Alicarnasso	493
<i>Francesco Lucrezi</i> Repressione criminale e «categorie sistematiche». Ricordo di Ferdinando Zuccotti	505
<i>Carla Masi Doria</i> Cornelia, madre o tribù?	511
<i>Saverio Masuelli</i> Ricerche in tema di <i>cautio fructuaria</i>	517
<i>Valerio Massimo Minale</i> Il cavallo nell' <i>Ekloge</i> isaurica	533
<i>Carlo Pelloso</i> Sul significato di <i>quirites</i> e sulle formule ' <i>populus Romanus quiritium</i> ' e ' <i>populus Romanus quirites</i> '	539
<i>Carmela Pennacchio</i> Follia e matrimonio: maneggiare con cura. ' <i>Quid enim tam humanum est, quam ut fortuitis casibus mulieris maritum vel uxorem viri participem esse?</i> '	557
<i>Ivano Pontoriero</i> Pena convenzionale e interessi nella tradizione romanistica	577
<i>Francesca Pulitanò</i> Ferdinando Zuccotti e il dibattito attuale sull' <i>agere per sponsonem</i>	603

<i>Francesca Reduzzi Merola</i> Una controversia di Seneca il Vecchio e i divieti matrimoniali tra ingenuae e liberti	623
<i>Giunio Rizzelli</i> Ferdinando e <i>La paelex</i> . Un ricordo	627
<i>Antonio Saccoccio</i> <i>Periculum evictionis</i> nel diritto romano	635
<i>Maria Virginia Sanna</i> Ancora sul <i>partus ancillae</i>	665
<i>Roberto Scevola</i> Sulla configurazione del <i>crimen ambitus</i> fino all'età sillana: la centralità della <i>lex Cornelia Baebia</i> (181 a.C.)	679
<i>Raffaella Siracusa</i> La nozione di <i>universitas</i> in una prospettiva storico-comparatistica	705
<i>Mario Varvaro</i> Vat. Fr. 92, l' <i>indefensio</i> e la natura restitutoria degli interdetti <i>Quem fundum</i> e <i>Quem usum fructum</i>	725
<i>Gloria Viarengo</i> Giustizia familiare e giustizia pubblica a Roma: un tentativo di sintesi alla luce delle ricerche più recenti	743
<i>Silvia Viaro</i> ' <i>Si volet, suo vivito</i> '. Considerazioni sulla condizione dell' <i>'addictus</i> ' nelle XII Tavole	767
<i>Andreas Wacke</i> Jesus Christus als Angeklagter vor Pontius Pilatus in der Historienmalerei	811
<i>Adolfo Wegmann Stockebrand</i> Rilievi minimi su <i>re contrahere</i> e <i>credere</i> nelle <i>res cottidianae</i>	831
<i>Lorenzo Lanti - Manfredi Zanin (a cura di)</i> Indice delle fonti	853

Luca Castellani

Giurista, Segretariato UNCITRAL, Vienna (Austria)

Diritto commerciale uniforme e circolazione dei modelli giuridici: realtà e sfide *

1. Premessa – 2. L'evoluzione del diritto commerciale uniforme – 3. I limiti del diritto commerciale uniforme – 3.1. In fase di redazione – 3.2. In fase di promozione e circolazione – 3.3. In fase di adozione – 3.4. In fase di interpretazione – 4. Conclusione.

1. Diritto romano e diritto comparato non sono estranei, ma forse questa familiarità è più evidente per il comparatista che per il romanista.

Il diritto romano è spiegato per sommi capi nei manuali di introduzione ai sistemi giuridici comparati. Gli istituti del diritto romano vengono esaminati più in dettaglio negli studi di diritto privato comparato in quanto modello influente sia direttamente che per ricezione in altro modello influente, che spesso è quello germanico.

Lo scambio non è limitato ai grandi principi, ma si attua anche a livello di studiosi. Uno dei padri del diritto comparato, ed in particolare della teoria dei trapianti giuridici, Alan Watson, è stato romanista di formazione. E qui c'è una testimonianza della curiosità intellettuale di Ferdinando Zuccotti. Alcuni dei suoi primi lavori trattano della magia nel diritto romano: e la magia come fonte di legittimazione del diritto è stato un tema di cui mi sono occupato ad inizio carriera. La convergenza di interessi ha portato ad un periodo breve ma intenso di ricerca comune intorno all'antropologia giuridica.

Resta da spiegare cosa leghi magia e diritto commerciale uniforme¹: l'una è fenomeno sociale irrazionale, l'altro è fenomeno giuridico razionale. Ma il diritto commerciale uniforme si fonda soprattutto sull'autonomia contrattuale e su consuetudini e pratiche commerciali: fonti del diritto non statali, e spesso pre-statali,

*) Le opinioni qui espresse sono personali dell'autore e non riflettono necessariamente le opinioni delle Nazioni Unite.

¹) Le definizioni di diritto uniforme possono far riferimento sia al processo legislativo che al risultato di tale processo. Qui si fa riferimento ad un testo legislativo preparato appositamente per l'applicazione in molteplici Stati.

così come è la magia. Il fil rouge è la natura necessariamente pluralistica del diritto come scienza sociale. Più precisamente, la credenza che la diversità immanente nelle società umane porti necessariamente al pluralismo giuridico, cioè alla coesistenza di diversi ordinamenti giuridici che sono espressione delle credenze e dei valori di un dato gruppo sociale².

Il diritto commerciale riconosce le pattuizioni contrattuali come fonte regina di diritti e obblighi³. Tale riconoscimento avviene attraverso il principio dell'autonomia contrattuale, che soddisfa le esigenze del commercio coniugando prevedibilità e flessibilità del diritto. In apparenza, il diritto commerciale uniforme persegue l'uniformità giuridica mentre il pluralismo nega tale possibilità⁴. Tuttavia, l'obiettivo del diritto commerciale uniforme non è l'unificazione giuridica universale: al contrario, lo stesso diritto uniforme promuove l'autonomia contrattuale dando alle parti facoltà di modificare le disposizioni uniformi, e dunque riconosce ed incoraggia la natura pluralistica del diritto commerciale⁵. Ciò è particolarmente importante laddove il riconoscimento dei principi della autonomia contrattuale e della libertà di scelta della legge applicabile è meno solido⁶.

2. Il diritto commerciale uniforme è fonte significativa della evoluzione del diritto commerciale che permette di rispondere meglio alle mutevoli esigenze del commercio. L'evoluzione giuridica raramente si basa sull'innovazione, vale a dire sulla creazione di una norma giuridica originale; più spesso, le norme circolano da un sistema giuridico all'altro⁷. Il modello uniforme interviene deliberatamente in questo processo. A sua volta, il diritto commerciale uniforme ha subito notevoli

²) L. POSPISIL, *The Anthropology of Law: A Comparative Theory*, New York, 1971; J. VANDERLINDEN, *Return to Legal Pluralism: Twenty Years Later*, in *Journal of Legal Pluralism*, 28, 1989, p. 149. Su pluralismo giuridico e circolazione di modelli giuridici, W. TWINING, *Diffusion of law: A Global Perspective*, in *Journal of Legal Pluralism*, 49, 2004, p. 1.

³) S. NYSTÉN-HAARALA, *Legal Pluralism and Globalising Business Contracts*, in P. WAHLGREN (ed.), *Law without State. Scandinavian Studies in Law*, LXII, Stockholm, 2016.

⁴) Ma vedi V. MAK, *Globalization, Private Law and New Legal Pluralism*, in *Jean Monnet Working Paper*, 14/15, 2015; J. COETZEE, *A Pluralist Approach to the Law of International Sales*, in *Potchefstroom Electronic Law Journal / Potchefstroomse Elektroniese Regsblad*, 20, 2017, <https://journals.assaf.org.za/per/article/view/1355>.

⁵) S. GOPALAN, *The Creation of International Commercial Law: Sovereignty Felled?*, in *San Diego International Law Journal*, 5, 2004, p. 267.

⁶) Il diritto commerciale uniforme può essere applicato come *lex mercatoria* senza alcuna connessione ad un diritto statale. Ciò avviene, ad es., nei procedimenti arbitrali.

⁷) La Scuola di Trento del diritto comparato ha contribuito in modo significativo al dibattito sulla circolazione dei modelli giuridici: v. il classico lavoro di R. SACCO, *Legal Formants: A Dynamic Approach to Comparative Law*, in *American Journal of Comparative Law*, 39, 1991, p. 1-34 (Parte I), p. 343-401 (Parte II); M. GRAZIADEL, *Comparative Law, Transplants and Receptions*, in M. REIMANN, R. ZIMMERMANN (eds.), *The Oxford Handbook of Comparative Law*², Oxford, 2019, p. 442. V. anche A. WATSON, *Legal Transplants. An Approach to Comparative Law*², Athens (GA), 1993.

cambiamenti nel corso degli ultimi quarant'anni.

La giustificazione tradizionale del diritto commerciale uniforme è la necessità di ridurre gli ostacoli al commercio internazionale, che è considerato un motore di crescita economica e stabilità sociale, derivanti dalle differenze nelle leggi nazionali. Tutte le parti interessate hanno accesso al diritto uniforme su un piano di parità, e la conoscenza condivisa di diritti ed obbligazioni agevola l'esecuzione del contratto, previene l'insorgere di controversie e dunque riduce complessivamente i costi di transazione⁸. L'uniformità giuridica viene perseguita non solo tramite l'adozione di testi uniformi ma anche tramite la loro interpretazione uniforme.

In questa visione originaria, che si protrae per almeno mezzo secolo, l'unificazione giuridica è perseguita attraverso l'adozione di trattati. Questa visione si ritrova nel nome stesso dell'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato (UNIDROIT) e nel mandato della Commissione delle Nazioni Unite sul diritto commerciale internazionale (UNCITRAL), che fa riferimento alla «promozione della progressiva armonizzazione e unificazione del diritto del commercio internazionale»⁹.

Un secondo efficace argomento a favore del diritto uniforme è il suo contributo all'evoluzione del diritto¹⁰. Questo apporto ha avuto significativo impulso con l'introduzione di modelli uniformi di legge, avvenuta nel 1985 con l'adozione del modello di legge dell'UNCITRAL sull'arbitrato commerciale internazionale. Da allora, la produzione di testi normativi non vincolanti (cd. «soft law») è notevolmente aumentata, spostando l'attenzione dall'unificazione del diritto alla sua armonizzazione. L'unificazione del diritto promuove l'adozione di identiche disposizioni legislative in giurisdizioni diverse mediante la preparazione ed adozione di trattati che ammettono limitate e specifiche eccezioni alla loro applicazione uniforme. D'altro canto, l'armonizzazione del diritto permette di introdurre significativi elementi comuni nei diritti nazionali sulla base di modelli di legge che lasciano spazio a variazioni. Tuttavia, l'adozione di un modello di legge non garantisce l'effettiva trasposizione di tutte le disposizioni ritenute necessarie per conformarsi sufficientemente a tale modello, ammesso che vi sia consenso su quali disposizioni sono considerate essenziali.

Ben presto, il tasso di adozione dei modelli di legge ha superato quello dei trattati, e questa tendenza è diventata più pronunciata nel tempo¹¹. Ciò si spiega

⁸) C.P. GILLETTE, *Advanced Introduction to International Sales Law*, Cheltenham (U.K.), 2016, p. 5-6.

⁹) Risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite 2205 (XXI), sezione I.

¹⁰) S. KOZUKA, *The Economic Implications of Uniformity in Law*, in *Uniform Law Review*, 2007, p. 683, 687-690.

¹¹) S.M. CARBONE, *Rule of Law and Non-State Actors in the International Community: Are Uniform Law Conventions Still a Useful Tool in International Commercial Law?*, in *Uniform Law Review*, 2016, p. 1.

con la natura flessibile dei modelli di legge, che permette di armonizzare aree del diritto in cui è difficile raggiungere il consenso necessario per un trattato¹². L'evoluzione del diritto commerciale uniforme ne ha dunque facilitato la diffusione poiché la sua maggiore flessibilità permette di soddisfare una gamma più ampia di esigenze legislative.

L'abbandono dell'unificazione del diritto come unico obiettivo del diritto uniforme ha aiutato ad identificare e perseguire una terza funzione: la modernizzazione delle leggi, vale a dire la preparazione di testi in materie non ancora trattate nel diritto nazionale. In questo caso, invece di facilitare la convergenza dei diritti nazionali esistenti, il diritto commerciale uniforme offre ab origine un modello.

A livello globale, tre organizzazioni internazionali sviluppano il diritto commerciale uniforme: UNCITRAL, UNIDROIT e la Conferenza dell'Aia sul diritto internazionale privato¹³. Ad esse si affiancano alcune organizzazioni non governative, nonché organizzazioni regionali, specializzate o no¹⁴. Tra queste, l'UNCITRAL è la sola a partecipazione universale e che beneficia delle risorse delle Nazioni Unite, ad esempio, per produrre documenti e tenere riunioni in sei lingue. Le riunioni UNCITRAL assicurano massima inclusività, ma sono costose in termini finanziari e di tempo.

Forme di collaborazione esistono, talvolta strette: ad esempio, il lavoro preparatorio su un modello di legge per le fedi di deposito e le note di pegno sono state svolte da esperti dell'UNIDROIT, ma il testo viene finalizzato da un gruppo di lavoro dell'UNCITRAL. Riunire le varie organizzazioni in una sola potrebbe permettere di affrontare in modo più efficace la scarsità di risorse¹⁵. Tuttavia, tale soluzione solleva una serie di complesse questioni amministrative e di opportunità politica, dal momento che la molteplicità istituzionale permette una varietà di approcci, temi e priorità.

I testi legislativi uniformi non sono gli unici rilevanti per l'analisi della circolazione dei modelli giuridici in materia commerciale. Grande importanza rivestono le clausole contrattuali uniformi, spesso preparate da organizzazioni imprendi-

¹²) H.D. GABRIEL, *The Advantages of Soft Law in International Commercial Law: The Role of UNIDROIT, UNCITRAL, and the Hague Conference*, in *Brooklyn Journal of International Law*, 34, 2009, p. 655.

¹³) Il lavoro della Conferenza dell'Aia sul diritto internazionale privato non si limita alle questioni commerciali e civili; ad esempio, è prominente nel campo del diritto di famiglia.

¹⁴) Per esempio, l'Organizzazione per l'armonizzazione del diritto degli affari in Africa (OHADA) è un ente regionale dedicato esclusivamente all'uniformazione del diritto commerciale. Enti non governativi rilevanti includono la Camera di commercio internazionale ed il Comitato marittimo internazionale.

¹⁵) Si vedano anche le considerazioni, che riflettono la prospettiva statunitense, di T. SCHNABEL, *Reforming the Law Reform Ecosystem*, in *Brooklyn Journal of Corporate, Financial & Commercial Law*, 17, 2023, p. 31-56, in particolare p. 37 ss.

toriali, e le condizioni generali di contratto che possono garantire un elevato grado di uniformità tra differenti operatori commerciali. Uniformità giuridica e autonomia contrattuale sono qui perfette compagne.

3. Il bilancio complessivo di un secolo di diritto commerciale uniforme moderno è positivo. Alcuni testi legislativi sono diventati pietre angolari del diritto commerciale e forniscono un contributo significativo allo sviluppo economico offrendo un quadro giuridico moderno al commercio nazionale ed internazionale. Tuttavia, non tutti i testi legislativi hanno ottenuto lo stesso livello di accettazione da parte degli Stati e di utilizzo nella prassi commerciale. Ciò è dovuto ad una serie di circostanze di natura giuridica, politica ed amministrativa inerenti alla redazione di questi testi ed alla promozione della loro adozione e interpretazione uniforme.

3.1. Il successo nella redazione di un testo legislativo commerciale uniforme dipende da un'ampia serie di circostanze¹⁶.

In linea di principio, l'uso del metodo comparatistico è auspicabile per garantire inclusività nella redazione del testo e compatibilità del prodotto finale con ogni sistema giuridico. Tuttavia, di fatto, tale metodo non è sempre seguito per mancanza di familiarità con il metodo stesso, o per difficoltà nell'accesso e nella comprensione delle fonti rilevanti, o anche per motivi linguistici.

L'uso del metodo comparatistico deve produrre un risultato – sia pure di compromesso – ugualmente attraente per tutti i sistemi giuridici. Tuttavia, la familiarità con un modello nazionale può indurre, esplicitamente o no, a promuovere l'adozione di tale modello come diritto uniforme. Ciò può creare difficoltà se il modello nazionale prevalente non può essere facilmente trapiantato in sistemi giuridici diversi da quello di provenienza.

La partecipazione ampia ed inclusiva ai lavori legislativi non è sempre attuata nella prassi. In primo luogo, la partecipazione universale è possibile solo in alcune sedi, quali gli organi delle Nazioni Unite. Inoltre, l'effettiva partecipazione dipende dalle risorse disponibili, e ciò crea un legame tra risorse e influenza sul processo legislativo¹⁷.

Poiché il processo decisionale di una legge uniforme è basato sul consenso (che non significa unanimità), i legislatori cercano di distillare i denominatori comuni tra i vari ordinamenti. La necessità di garantire la compatibilità del testo fina-

¹⁶) J.A. ESTRELLA FARIA, *Future Directions of Legal Harmonisation and Law Reform: Stormy Seas or Prosperous Voyage?* in *Uniform Law Review*, 2009, p. 5-34; sui metodi di lavoro UNCITRAL, S. BLOCK-LIEB, T.C. HALLIDAY, *Global Lawmakers: International Organizations in the Crafting of World Markets*, Cambridge (U.K.), 2017.

¹⁷) T.C. HALLIDAY, J. PACEWICZ, S. BLOCK-LIEB, *Who Governs? Delegations and Delegates in Global Trade Lawmaking*, in *Regulation & Governance*, 7.3, 2013, p. 279-298.

le con tutti i sistemi giuridici ed economici può portare a compromessi che non rispecchiano pienamente una costruzione teorica rigorosa.

Complicazioni possono derivare anche dalla proliferazione di testi uniformi in vari livelli normativi: priorità può essere data ai testi regionali poiché ritenuti più direttamente rilevanti per l'integrazione economica rispetto a quelli globali, o accompagnati da un meccanismo sanzionatorio in caso di mancata adozione.

3.2. Per avere successo, i modelli legislativi devono essere economicamente efficienti ed efficaci, tecnicamente ben redatti e politicamente accettabili. In pratica, elementi come potere, prestigio e caso sono rilevanti per la circolazione di modelli sia di origine nazionale che uniformi.

Il potere può essere esercitato in diverse forme: al potere militare del periodo coloniale si è sostituita l'influenza politica ed economica che si esercita, ad esempio, tramite l'inclusione di misure di riforma del diritto commerciale nell'elenco delle condizioni dei prestiti accesi dagli Stati presso le istituzioni finanziarie internazionali. A livello politico, i trattati di libero commercio sono sempre più rilevanti per la circolazione di modelli giuridici uniformi nella misura in cui ne richiedono l'adozione come testi legislativi necessari al raggiungimento degli obiettivi prefissati¹⁸.

Il caso, nelle sue varie forme, può avere un impatto significativo sulla circolazione dei modelli giuridici, minando così il modello ideale del legislatore razionale che esamina attentamente l'offerta di modelli per giungere ad una decisione ponderata¹⁹.

Il prestigio è una qualità attribuita al modello legislativo che si fonda su giudizi soggettivi come la qualità percepita del modello o del sistema giuridico di origine. Più recentemente, il prestigio è stato associato al comprovato impatto positivo socio-economico. Misurare efficienza ed efficacia dei modelli legislativi è quindi importante per la loro promozione.

I dati empirici aiutano a misurare accuratamente la velocità e l'impatto effettivo della circolazione dei modelli giuridici²⁰. Indicatori qualitativi sempre più complessi del diritto commerciale ricevono un'attenzione significativa da parte dei responsabili politici. Tali indicatori, che vengono regolarmente rivisti e migliorati, comprendono il Legal Assessment Web Tool della Banca europea per la ricostru-

¹⁸) Si veda, ad esempio, l'articolo 14.5 del Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership, che fa riferimento a testi UNCITRAL.

¹⁹) G. AJANI, *By Chance and Prestige: Legal Transplants in Russia and Eastern Europe*, in *American Journal of Comparative Law*, 43, 1995, p. 93-117.

²⁰) Sugli indicatori nel diritto vedi S. ENGLE MERRY, K.E. DAVIS, B. KINGSBURY (eds.) *The Quiet Power of Indicators: Measuring Governance, Corruption, and Rule of Law*, New York, 2015; K.E. DAVIS, *The Role of International Organizations in the Production of Legal Metrics*, in M. BUSSANI, S. CASSESE, M. INFANTINO (eds.), *Comparative Legal Metrics*, Leiden, 2023, p. 305-322.

zione e lo sviluppo (BERS / EBRD) ed il noto Doing Business Annual Report della Banca mondiale, poi profondamente rivisto a causa di critiche sia di merito che di metodo, e recentemente ribattezzato B-READY²¹. Tali indicatori spesso collegano in modo esplicito benefici e adozione di testi uniformi.

I giudizi su utilità, affidabilità e neutralità degli indicatori variano. In realtà, lo scopo degli indicatori è quello di evidenziare aree per un intervento legislativo a favore delle imprese; la classifica dell'efficienza dei sistemi giuridici nazionali non è un fine in sé, ma un mezzo per raggiungere un fine. Ciononostante, gli indicatori, soprattutto se utilizzati in combinazione con le condizioni dei prestiti delle istituzioni finanziarie internazionali, possono essere un potente veicolo per la circolazione di modelli uniformi.

3.3. Sebbene il diritto commerciale uniforme sia un modello legislativo influente, il suo livello di adozione da parte degli Stati è limitato. La Convenzione sul riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere²² ha 172 Stati membri ed è il trattato di diritto commerciale più adottato al mondo²³. Il tasso medio annuo di adozione di tale Convenzione è 2,6: a questo ritmo, ci vogliono più di settanta anni per raggiungere la partecipazione universale. Inoltre, svariati trattati di diritto commerciale non sono ancora entrati in vigore, ed altri, pur in vigore, non incontrano l'uso sperato. È quindi essenziale esplorare le molte ragioni di questa tendenza²⁴.

Valgono in materia di trattati le riflessioni fatte in merito alla maggiore flessibilità dei modelli di legge. Inoltre, la riforma del diritto commerciale è percepita come questione tecnica e non politica, e dunque poco utile ad ottenere consenso, e che richiede un elevato grado di coordinamento e di esperienza, il che può scoraggiare il legislatore nazionale²⁵. A ciò si aggiunga l'assenza di meccanismi formali per l'amministrazione dei trattati, quali conferenze delle parti o meccanismi di valutazione *inter pares*, che potrebbero dare impulso sia all'adozione che all'effettiva attuazione dei trattati stessi.

L'assistenza tecnica allo sviluppo può fornire risorse preziose. Tuttavia, l'assistenza tecnica alla riforma legislativa è un mercato di servizi legali costruito attorno a settori chiave come i diritti umani ed il diritto ambientale e con meccanismi ben stabiliti per l'interazione tra attori nazionali ed internazionali²⁶. La riforma

²¹) Per maggiori informazioni, si veda la pagina web <https://www.worldbank.org/en/businessready>

²²) United Nations, *Treaty Series*, vol. 330, p. 38.

²³) Al 31 ottobre 2023.

²⁴) Vedi anche J.A. ESTRELLA FARIA, *Future Directions*, cit., p. 26-28.

²⁵) Considerazioni dettagliate in J. HOEKSTRA, *Political Barriers in the Ratification of International Commercial Law Conventions*, in *Uniform Law Review*, 26, 2021, p. 43-66.

²⁶) Considerazioni preliminari in L.A. MISTELIS, *Regulatory Aspects: Globalization, Harmonization, Legal Transplants, and Law Reform – Some Fundamental Observations in International*

del diritto commerciale occupa un posto marginale in tali programmi e figura raramente in progetti di ampio respiro. In breve, la comunità internazionale non attribuisce grande importanza alla riforma del diritto commerciale, e facendo così non valorizza appieno il ben conosciuto legame tra un ambiente giuridico favorevole alle imprese, lo sviluppo economico e la stabilità sociale²⁷.

Infine, e non meno importante, la leadership politica svolge un ruolo evidente nella circolazione di modelli di legge uniformi. Trent'anni fa, i giuristi commercialisti di tutto il mondo – lasciando da parte le differenze ideologiche – guardavano alle economie di libero mercato in Europa e Nord America per ispirarsi²⁸. L'accettazione di un trattato da parte di tali Stati spianava la strada alla sua promozione globale. A loro volta, questi Stati erano pronti ad una rapida adozione dei testi di diritto commerciale uniforme che avevano contribuito a redigere. Tuttavia, questo non sembra essere più il caso, almeno nel campo del diritto commerciale uniforme. Negli ultimi venti anni, solo quattro Stati membri dell'Unione europea hanno adottato un trattato preparato dall'UNCITRAL: il Belgio ha adottato la Convenzione sulla prescrizione nei contratti di compravendita internazionale, Cipro ed il Portogallo hanno adottato la Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti per la vendita internazionale di beni mobili (CISG), e la Spagna ha adottato le Regole di Rotterdam. Gli Stati Uniti d'America hanno adottato nel 2019 la Convenzione delle Nazioni Unite sulla cessione di crediti nel commercio internazionale, a venticinque anni dalla loro precedente adozione di un trattato UNCITRAL. Come spiegare questa evoluzione? Le priorità degli Stati europei sono l'integrazione economica regionale, vale a dire il consolidamento del diritto dell'Unione europea e la sua estensione ai candidati Stati membri²⁹. Inoltre, il coordinamento di tutti gli autori europei durante la negoziazione e l'adozione di un trattato è processo che richiede tempo e risorse. Di conseguenza, l'impegno della Commissione europea e degli Stati membri dell'Unione europea nel processo legislativo globale non è costante, e possono sorgere difficoltà riguardo alla compatibilità tra testi uniformi globali e regionali. Negli Stati Uniti, una generale avversione ai trattati multilaterali, anche in materia commerciale, è rafforzata dalle tensioni tra diritto statale,

Lawyer, 34, 2000, p. 1055, 1062-1064.

²⁷⁾ D.P. STEWART, *Private International Law, the Rule of Law, and Economic Development* in *Villanova Law Review*, 56, 2011, p. 607-630.

²⁸⁾ Il coinvolgimento degli USA nel processo legislativo uniforme è iniziato solo nel 1960: H.S. BURMAN, *The second window*, in B. ŞABÂHI, N.J. BIRCH, I.A. LAIRD, J. RIVAS (eds.), *A Revolution in the International Rule of Law. Essays in Honor of Don Wallace, Jr.*, Huntington (N.Y.), 2014, p. 159-168, in particolare p. 160 e 162. In generale, su USA e diritto commerciale uniforme H.S. BURMAN, *Commercial Law Harmonization: The Role of the United States*, in *Brooklyn Journal of Corporate, Financial & Commercial Law*, 17, 2023, p. 3-18.

²⁹⁾ Vedi anche J.A. ESTRELLA FARIA, *Future Directions*, cit., p. 24.

diritto statale a modello uniforme e diritto federale³⁰. Mentre altri paesi – ad esempio, Cina e Singapore – potranno emergere in futuro come paesi guida, l'effetto traino di nuovi testi uniformi precedentemente fornito dalla loro adozione anticipata in Europa e Nord America è notevolmente diminuito.

La vera sfida è prevedere come la transizione in corso da un sistema internazionale multilaterale ad un sistema multipolare potrebbe riflettersi sui meccanismi di produzione e promozione del diritto commerciale uniforme. La molteplicità di istituzioni potrebbe portare ad una specializzazione regionale o per gruppi di Stati, magari aggregati intorno a trattati plurilaterali di libero commercio. Ci potrebbe essere una selezione dei temi di lavoro per la produzione legislativa sulla base di interessi regionali o specifici³¹. Alternativamente, si potrà osservare maggiore attenzione per la promozione dei testi esistenti alla luce della difficoltà di trovare nuovi temi, specialmente per la codificazione mediante trattati. Se formulare ipotesi è legittimo, azzardare risposte pare prematuro.

3.4. Un elevato tasso di adozione di trattati di diritto commerciale uniformi non assicura di per sé il loro uso o la loro interpretazione uniforme³². Ad esempio, è noto come i giudici possano interpretare una nuova norma alla luce del diritto preesistente³³. Ma non vi è diritto uniforme senza interpretazione uniforme³⁴.

Talvolta una corte suprema comune può garantire un livello elevato di interpretazione uniforme. Questa soluzione è disponibile solo se vi è un forte sostegno politico, spesso nel quadro di un processo di integrazione regionale, in quanto implica un trasferimento di competenza giurisdizionale e meccanismi procedurali di raccordo³⁵. Non si applica ai testi di diritto commerciale uniforme a vocazione universale, che invece fanno leva su una soluzione alternativa: un obbligo per giudici ed arbitri di tener conto del carattere sovranazionale del testo e della necessità di promuovere l'uniformità nella sua applicazione³⁶. Anche dati giurisprudenziali possono aiutare ad adempiere a tale obbligo. Tuttavia, specie nei paesi in via di svi-

³⁰) Sul rapporto tra il diritto federale e la Uniform Law Commission negli USA, A.H. BOSS, *The Future of the Uniform Commercial Code Process in an Increasingly International World*, in *Ohio State Law Journal*, 68, 2007, p. 349-402.

³¹) T. SCHNABEL, *Reforming the Law Reform Ecosystem*, cit., p. 45.

³²) Per una discussione della ricezione (ancora incompleta) della CISG in Australia, J. VIVENWILKSCH, *How Long Is Too Long to Determine the Success of a Legal Transplant? International Doctrines and Contract Law in Oceania*, in V. BREDI (ed.), *Legal Transplants in East Asia and Oceania*, Cambridge, 2019, p. 132-157.

³³) R. SACCO, *Legal Transplants*, cit., p. 33.

³⁴) TT ARVIND, *The 'Transplant Effect' in Harmonisation*, in *International & Comparative Law Quarterly*, 59.1, 2010; F. FERRARI, *Autonomous Interpretation versus Homeward Trend versus Outward Trend in CISG Case Law*, in *Uniform Law Review*, 2017, p. 244-257.

³⁵) Unione europea e OHADA forniscono esempi pertinenti.

³⁶) L'applicazione più nota di tale disposizione si trova nell'articolo 7, paragrafo 1 della CISG.

luppo, la conoscenza del diritto commerciale uniforme è limitata e la sua interpretazione uniforme resta un obiettivo distante. È pertanto auspicabile che l'assistenza tecnica contribuisca a colmare il divario anche in fase di interpretazione del diritto.

4. Come altri fenomeni giuridici e, più in generale, sociali, il diritto commerciale continuerà ad evolversi in modo pluralistico per far fronte ai bisogni del commercio³⁷. Il diritto commerciale uniforme, quando tecnicamente ben redatto e politicamente accettabile, è una fonte importante di questa evoluzione. Per questo motivo, una migliore comprensione del diritto uniforme, una più ampia partecipazione alla sua elaborazione e un maggiore sostegno alla sua promozione possono fornire un contributo significativo a sviluppo economico e stabilità sociale mondiali.

³⁷) Sul rapporto tra diritto commerciale uniforme e globalizzazione R. CRANSTON, *Theorizing Transnational Commercial Law*, in *Texas International Law Journal*, 42, 2007, p. 597-617.